

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Ordinanza n. 32 del 3 Dicembre 2019**

#### **Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale.**

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura;

Vista, altresì, la Decisione della Commissione Europea C(2016)2870 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e s.m.i.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che a far data dal 22 marzo 2018 sono entrate in vigore le Norme Tecniche approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'art. 2 dello stesso Decreto;

Considerato che, persistendo a tutt'oggi le gravi difficoltà incontrate dalle imprese per il completamento dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute, si ritiene necessario prorogare i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, al fine del completo riavvio delle attività produttive del territorio;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm, al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso e considerato

## **DISPONE**

1. di prorogare i termini previsti dall'Ordinanza n.57/2012 e ss.mm.ii. per la conclusione di tutte le tipologie di interventi di cui all'art. 2, comma 2 lett. a), b), c) e d) della medesima ordinanza, secondo la seguente tempistica:

- entro il 31 marzo 2020 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
- entro il 30 giugno 2020 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018;

- entro il 31 ottobre 2020 per le persone fisiche, a prescindere dalla data di concessione di contributo;
2. di prorogare i termini previsti dall'Ordinanza n.57/2012 e ss.mm.ii. per la presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi, di cui al comma 4 ultimo alinea dell'art. 19 della medesima ordinanza, secondo la seguente tempistica:
- entro il 30 giugno 2020 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
  - entro il 30 settembre 2020 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018.
  - entro il 31 dicembre 2020 per le persone fisiche, a prescindere dalla data di concessione di contributo;
3. di dare atto che, in caso di contributi in corso di concessione od erogazione, la dichiarazione dei beneficiari relativa ai termini di fine lavori, per le imprese e per le persone fisiche si intende d'ufficio riferita ai termini di cui alla presente ordinanza.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)